DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE DEL CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CNIPA), DI APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE SUI MUTUI E DI AGEVOLAZIONI PER IMPRESE DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI

Art. 1-quater

Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche

Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, in servizio all'11 dicembre 1996, beneficiario della fase transitoria di cui all'articolo 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all'estero del 14 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni puo', a domanda, completare senza soluzione di continuita' il periodo massimo di quindici anni di servizio all'estero.

Versione in vigore dal 20 ottobre 2004, non più in vigore dal 31 maggio 2017 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
Estremi	Decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-personale-del-centro-nazionale-per/art-1-quater-personale-in-servizio-all-estero-presso-talune-istituzioni-scolastiche/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it